

SEZIONE PROVINCIALE

PROT. N. 104/07 del 07/05/2007

Spett.le AUSL BA  
Lung. Starita, 6 (c/o CTO)  
70100 Bari

Oggetto: Circolare esplicativa Servizio 118 AUSL BA.

In data 02/04/07 il Coordinatore del Servizio 118 della AUSL BA, dott. De Giosa, emanava una circolare esplicativa sul funzionamento del servizio 118.

In tale atto, il Coordinatore disponeva che:

- 1) in caso di assenze improvvise per malattie o altra causa “non è possibile lasciare scoperto alcun turno di guardia in postazione” e che la copertura di taciturni spetta esclusivamente ai medici addetti alla postazione. Per le assenze protratte nel tempo, il Referente di zona provvederà in collaborazione con i medici della postazione a garantire la copertura dei turni;
- 2) il servizio di reperibilità (1 unità ogni 6 postazioni) si doveva intendere a disposizione del responsabile della CO per esigenze improvvise verificatesi durante l’espletamento del servizio o per eventi particolari. A tal fine, i Referenti di zona forniranno i relativi turni alla CO.
- 3) dovevano essere inviati in centrale i prospetti dei turni (e richieste di ferie, variazioni ecc.). Il Direttore della Centrale, a fine mese, dovrà poi convalidare i turni effettuati per l’inoltro agli uffici del personale delle ex AUSL.

Infine da tale atto si evinceva che con nota del 30/03/07 (senza protocollo), il Coordinatore aveva nominato 4 “responsabili” per le ex AUSL: dott.ssa Quarto per la ex AUSL BA/2; dott. Carone per la ex AUSL BA/3; dott.ssa Amore per la ex AUSL BA/4 e dott. Moramarco per la ex AUSL BA/5.

In proposito, premesso che ogni disciplina –compresa la nomina di referenti di zona- va adottata in sede di Comitato Regionale o Aziendale e non per direttiva del Coordinatore, per quel che riguarda le disposizioni sub 1 e 2, deve osservarsi che il Coordinatore ha mal interpretato la normativa sulla reperibilità prevista dall’ACN. Infatti il comma 1 dell’art. 97 dell’ACN vigente prevede che “*Fermo restando l’obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio dell’Azienda la impossibilità di assicurare l’attività durante il turno previsto, qualora egli non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il responsabile della centrale operativa affinché, utilizzando la lista di cui al comma 13 provveda alla sostituzione*”. Pertanto, il turno improvvisamente scoperto non deve essere coperto dal personale della postazione o di altre postazioni ma dal medico reperibile. La disciplina del sistema delle reperibilità, è rimessa alla contrattazione regionale. In particolare, l’art. 97 prevede che “*9. Considerate le peculiarità del servizio di Emergenza Territoriale, le professionalità necessarie e la responsabilità intrinseca al Servizio stesso, per eventuali assenze impreviste od improvvise, l’azienda organizza, sulla base di apposite determinazioni previste dagli Accordi regionali, i turni di reperibilità dei medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale. 10. L’Azienda organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro. I turni mensili di reperibilità eccedenti il numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali. 11. Ulteriori reperibilità, comprese quelle per le maxiemergenze, possono essere attivate in relazione a specifiche necessità determinatesi nell’ambito del Servizio, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative*”. Infine “*13. L’Azienda Sanitaria Locale fornisce alla Centrale Operativa copia dell’elenco dei medici reperibili, comprensiva del relativo indirizzo e del recapito telefonico presso cui ciascuno può essere reperito ed i turni ad essi assegnati*”.

Orbene è evidente che è proprio con l’attivazione dell’istituto della reperibilità, da remunerare come da ACN, che si devono le eventualità del punto 1 mentre per i periodi di assenza prolungata si possono

attivare medici sostituti. Per quel che riguarda il punto 3, ogni aspetto burocratico deve essere studiato in maniera da non creare disagio al medico.

Si invita pertanto allo stretto rispetto dell'ACN e, previa sospensione del provvedimento, a convocare senza ritardo il Comitato aziendale per trovare soluzioni percorribili in attesa delle determinazioni regionali.

In attesa della comunicazione degli atti adottati nei termini di legge, stante il valore ex artt. 10 e 25 della L. 241/90 della presente, porgo distinti saluti.

Bari, 07/05/2007.

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

(Dott. Vito De Robertis Lombardi)

